


Allegato sub 1 alla delibera
Giunta Comunale n. 9 del 16/05/2012
Consiglio Comunale



Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

Dipartimento di Sondrio
23100 SONDRIO - Via Stelvio, 35/A
Tel. 0342/1832.11 - Fax 0342/1832.500
e-mail: Sondrio@arpalombardia.it

GESTIONE CORRISPONDENZA
DA CONSEGNARE ALL'UFFICIO

- SINDACO
- SEGRETARIO COMUNALE
- CONTABILITA'
- DEMOGRAFICO
- TECNICO
- POL. MUNICIPALE-MESSI
- SEGRETERIA
- TRIBUTI
-

COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

12 GEN. 2012

Prot. N.° 188

Cat. 06 Cl. 01 Fasc. _____

Spett.le Comune di Poggiridenti
Via San Fedele, 52
23020 Poggiridenti (SO)

Prot. n. 4267 /VD - Pratica n. 128/08 - l. 6.3
Risp. a n. _____ del _____

Sondrio, li 11/01/12

Oggetto: Documento di Piano del PGT del Comune di Poggiridenti. Osservazioni ai sensi dell'art.13, comma 6 della L.R. 12/05 e s.m.i.

Ad evasione della nota a margine indicata, si trasmettono le osservazioni di questo Dipartimento sul Documento di Piano del PGT di codesto Comune.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si chiede cortesemente di informare questo Dipartimento in merito agli sviluppi successivi del Piano, inviando copia, o segnalando le modalità di acquisizione in formato digitale, della deliberazione di cui all'art.13, comma 9 della L.R.12/05 e s.m.i. nonché dei report periodici di monitoraggio previsti dalla VAS.

Si coglie l'occasione per comunicare che il parere dato rientra tra le attività che ARPA esplica a carattere oneroso in base al vigente tariffario e che il relativo importo dovrà essere pagato da codesto Comune dopo il ricevimento della relativa fattura. Gli elaborati del PGT avuti in visione potranno essere ritirati da codesto Comune, alla prima occasione utile, presso l'ufficio MVA di questo Dipartimento.

Infine, si precisa che il parere di questo Dipartimento sul Piano Cimiteriale verrà reso appena verrà formulata specifica richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 2, del RR n. 6/04.

Distinti saluti.

Il Direttore
(Dott.ssa Vanda Berra)

All. n. 1

Il Responsabile dell'Istruttoria:
Arch. Dino Valmadre - tel. 0342/ 1832.529 e-mail: d.valmadre@arpalombardia.it





Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

Dipartimento di Sondrio

23100 SONDRIO - Via Stelvio, 35/A
Tel. 0342/1832.11 - Fax 0342/1832.500
e-mail: Sondrio@arpalombardia.it

Osservazioni sul Documento di Piano del Comune di Poggiridenti, ai sensi dell'art.13, comma 6 della L.R. 12/05 e s.m.i.

Osservazioni generali

A titolo generale di premessa, si sottolinea che i contributi forniti dall'ARPA con nota n. 82297 del 10/06/10 non sono stati dati con intenti "impositivi", come traspare dal contenuto delle controdeduzioni allegato al parere motivato, ma con la finalità di orientare meglio la costruzione di una pianificazione che promuova uno sviluppo sostenibile e che assicuri un elevato livello di protezione delle matrici ambientali.

L'Amministrazione di Poggiridenti deve quindi essere consapevole di alcune problematiche e delle criticità ambientali che potrebbero verificarsi nell'attuazione del Piano in caso di mancato accoglimento delle proposte di seguito formulate.

Poiché gli elaborati trasmessi, inerenti il DdP di Poggiridenti, risultano sostanzialmente invariati rispetto a quanto precedentemente messo a disposizione, le osservazioni seguenti costituiscono conferma e integrazione dei contributi inviati durante il processo di VAS.

Allevamenti

Contrariamente a quanto affermato al punto 2.4 dell'atto di controdeduzioni, sul territorio comunale risultano presenti alcuni allevamenti di piccole dimensioni di cui non si è dato conto nella verifica di coerenza delle previsioni e di cui sulla tavola dei vincoli non sono state indicate le fasce di rispetto per i nuovi edifici, in congruità con le distanze previste dall'art. 3.1 del Decreto del Direttore Generale RL n. 20109/05 e dall'art. 3.14.7 del vigente Reg. locale d'igiene (da allevamenti di tipo familiare).

Si ricorda che il rispetto delle distanze di nuovi edifici dagli allevamenti esistenti è necessario per ridurre i fenomeni di molestia (inquinamento acustico e olfattivo) e per consentire che l'agricoltura e l'attività di allevamento rimangano una risorsa per il territorio e non divengano una emergenza urbanistica.

Inoltre si osserva che le distanze di rispetto di 50 m., fissate all'ultimo capoverso dell'art. 8.9 delle modalità di attuazione del PR, sono in contrasto con quelle previste all'art. 13.1.9 del Titolo 3, conseguentemente andranno uniformate.

Elettrodotti

Non si ritiene che l'indicazione data al punto 3 del ns. precedente contributo sia stata data indebitamente, come affermato nella contraddittoria risposta di punto 2.3 delle controdeduzioni, in quanto il Comune, non potendo ignorare le trasformazioni urbanistiche avvenute sul suo territorio, deve ovviamente conoscere anche i tracciati di tutte le linee elettriche, in caso contrario ha avuto ampi margini temporali per richiederli ai proprietari/gestori, contestualmente alle distanze di prima approssimazione imperturbate (Dpa) e ai dati necessari per calcolare le fasce di rispetto.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato nella risposta, non risulta che "le fasce di rispetto individuate sul territorio comunale non coinvolgono ambiti potenzialmente trasformabili", infatti sulla tav. S.S.01 dei Servizi risulta indicato il tracciato di un elettrodotto a tensione non specificata che attraversa l'AdT 10 e di cui non si è tenuto conto nella verifica di coerenza e compatibilità ambientale.

Si sottolinea che la rappresentazione sulla cartografia del DdP e del PR delle Dpa delle linee e cabine elettriche è un atto indispensabile per individuare le aree potenzialmente inedificabili sia nel TUC che in aree esterne di possibile edificazione futura. Per facilitare il pianificatore negli adempimenti di sua esclusiva competenza, si comunica che per le linee con tensione \geq a 15 kv e $<$ a 50 kv, la Dpa imperturbata è pari a 10 e 11 m., rispettivamente per le linee a semplice terna e a doppia terna.

Servizio idrico integrato

Si rileva che nella relazione del DdP e nel RA manca l'indispensabile descrizione e analisi dello stato delle reti e la verifica della sostenibilità delle scelte di Piano in termini di futuro consumo di acqua potabile, di adeguatezza della rete fognaria esistente e di futuro incremento dei reflui da trattare nell'impianto di depurazione consortile.



Non si condivide il rinvio dell'esame di questi aspetti alla fase di redazione del PUGSS e di subordinare la sua approvazione alla verifica di coerenza con il PGT, come esplicitato all'art. 13.1.3 (pag. 16) dell'elaborato RN.01). In quanto l'incremento della popolazione previsto a seguito dell'applicazione del PGT e dell'esaurimento dei diritti edificatori del PRG deve essere valutato già in fase di VAS, sulla base della capacità residua dell'impianto di depurazione messa a disposizione per il Comune di Poggiridenti (tenendo conto delle previsioni insediative del PGT degli altri Comuni consorziati) e della portata di concessione delle sorgenti e pozzi ad uso potabile esistenti.

In caso di incongruità sarebbe così possibile prevedere, come obiettivo di Piano, il necessario potenziamento o adeguamento delle reti.

Zone di rispetto cimiteriali

Si rappresenta la necessità di escludere l'ipotizzata realizzazione di interventi all'interno della zona di rispetto del cimitero Madonna del Carmine come previsto nella scheda dell'AdT 4 in quanto trattasi di interventi non consentiti, non essendo strettamente connessi con l'attività cimiteriale ed essendo incompatibili con la riservatezza ed il decoro del luogo (art. 8 del R.R. n. 6/04 e s.m.i.).

Infatti la recente giurisprudenza ha sancito che le disposizioni previste dall'art. 338 del RD 27/7/34 n. 1265, come modificato dall'art. 57 del DPR n. 285/90 e dall'art. 28 della L. 166/02, si pongono alla stregua di un vincolo d'inedificabilità assoluta che non consente la realizzazione di opere incompatibili col vincolo medesimo, giuste le sentenze della Cassazione n. 18900/08, del TAR Lombardia, Brescia, Sez. I - 1/12/09 n. 2381 ed altre analoghe.

In conseguenza di ciò, si ritiene che gli edifici realizzati all'interno della zona di rispetto del cimitero del Carmine dopo l'imposizione del vincolo debbono essere considerati incompatibili ed illegittimi; per evitare ulteriori violazioni, si ravvisa la necessità di modificare il punto 2 dell'art. 15.1.4 (di pag. 171) delle Disposizioni del DdP come in appresso indicato.

Nelle zone di rispetto cimiteriali è fatto divieto di realizzare nuove opere edilizie, anche di carattere pubblico, che non siano strettamente connesse con l'attività cimiteriale e/o incompatibili con il decoro e la riservatezza dei luoghi. Sono fatti salvi gli interventi di recupero e di ampliamento, nella misura del 10%, di edifici se preesistenti all'imposizione del vincolo.

Osservazioni su dimensionamento del Piano

Si condivide la scelta dei professionisti estensori della VAS di individuare un notevole numero di aree, idonee alla possibile edificazione in un arco temporale molto lungo, che possono aiutare a programmare le future strategie di sviluppo del territorio, ma non è altrettanto condivisibile la successiva scelta di rendere edificabili tutti i nuovi AdT con la principale finalità e giustificazione di "garantire agli utenti democratiche possibilità di scelta, a prezzi competitivi".

Infatti la scelta di prevedere 13 AdT residenziali per 513 nuovi ab., pur con l'introduzione di soglie dimensionali massime che consentiranno un insediamento di 149 ab. in 5 anni, non è giustificata sia con quanto rilevato dall'analisi della strumentazione urbanistica comunale (l'attuazione del PL previgente, delle aree libere ed il recupero/riqualificazione degli edifici esistenti nel tessuto urbano consolidato, consentirà il raddoppio della popolazione attualmente residente), sia con le dinamiche demografiche, che mostrano una leggera diminuzione del numero di ab. negli ultimi anni.

Inoltre l'obiettivo strategico 4.3 di prevedere 13 AdT residenziali è in contrasto ed incoerente con l'obiettivo di minimizzazione del consumo di suolo previsto anche dai Piani sovraordinati, oltre che con i giusti obiettivi strategici del DdP, volti al prioritario completamento e densificazione del territorio urbano consolidato, nonché alla riqualificazione e al recupero dei nuclei di antica formazione.

A ns. parere, l'obiettivo di Piano sopraccitato potrebbe essere giustificato solo se interesserà piccoli ambiti necessari a soddisfare le esigenze abitative dei cittadini sprovvisti della prima casa e impossibilitati a realizzarla all'interno del TUC.

Ciò posto e poiché la potenzialità edificatoria complessiva del Piano è largamente sovrastimata rispetto al fabbisogno che si può realisticamente prevedere per i prossimi 5 anni, si prospetta nuovamente l'opportunità di stralciare dalla previsione edificatoria la maggior parte degli AdT, sicuramente quelli che tendono ad accentuare la frammentazione e la dispersione insediativa (AdT 1 - 4 - 14) e quelli di maggior dimensione.

Per raggiungere l'obiettivo di contenimento del consumo di suolo e per dare concreta attuazione alle azioni 3.1.1 e 3.3.1 del DdP, nella scheda degli eventuali ambiti riconfermati, si consiglia l'introduzione di una prescrizione che subordini la loro realizzazione:

- alla preventiva saturazione delle aree interstiziali e dei vuoti all'interno del territorio urbanizzato;
- al preventivo recupero degli edifici nei nuclei di antica formazione;
- alla verifica che i richiedenti l'edificabilità non siano proprietari di terreni edificabili o di abitazioni all'interno del TUC e che abbiano quindi l'effettiva necessità di realizzare la loro prima casa in un nuovo AdT;
- alla verifica del trend demografico e dei nuclei familiari che supportino ed evidenzino una previsione di crescita effettiva.

Si sottolinea che tutti i "meccanismi" previsti (priorità assegnate, sequenzialità temporali, soglie volumetriche, criteri attuativi e valutazioni) non dovranno essere rinviati ad una successiva programmazione dell'Amministrazione comunale, ma essere indicati nel DdP prima della sua approvazione definitiva, in quanto devono costituire parte integrante delle sue modalità di attuazione.

Indicazioni sulle schede degli AdT e del TUC

Dal punto di vista strettamente ambientale e non urbanistico, si ritiene che l'attuazione delle previsioni di Piano, anche quelle che confermando le previsioni del PRG vigente saranno normate dal PR (che non è soggetto a VAS) comportano oggettivo consumo di suolo rispetto all'attuale superficie urbanizzata e quindi un effetto negativo da compensare.

Dato che il PGT non può prescindere dagli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati dagli strumenti di pianificazione sovra ordinati, è auspicabile che gli effetti negativi derivanti dall'edificabilità di tutte le aree trovino compensazione in azioni che agiscono sulla riqualificazione del sistema ambientale, quali ad esempio: la rinaturalizzazione o il rimboschimento di aree di valenza strategica per lo sviluppo della rete ecologica; la creazione o riqualificazione di aree naturali (prati, boschi, aree umide, filari, ecc.) e le opere per la fruizione ecologico-ambientale (ripristino di corsi d'acqua e rogge, sentieri, ecc.).

Si sottolinea l'importanza di non rinviare l'individuazione di interventi di compensazione ambientale, che sono cosa diversa rispetto alla compensazione urbanistica (realizzazione di servizi pubblici, parcheggi, verde e viabilità) prevista dal DdP al momento della progettazione degli interventi edilizi.

A tal fine è opportuno che nelle schede degli AdT riconfermati e del TUC sia definito in quale misura e attraverso quale percorso ogni singolo intervento edificatorio deve partecipare al raggiungimento degli obiettivi di Piano per il sistema ambientale con opere di compensazione esterne alle aree edificabili. Si precisa che potrà essere prevista la realizzazione diretta degli interventi da parte dei costruttori ovvero, attraverso la forma della monetizzazione, da parte del Comune; in tal caso dovrà essere previsto il versamento di una somma proporzionata alla superficie edificabile.

Infine, si propone di individuare tramite l'attività di monitoraggio anche i sistemi di verifica della effettiva attuazione degli interventi di compensazione ambientale che saranno previsti.

Il sistema proposto nella documentazione esaminata per l'applicazione degli strumenti di perequazione, incentivazione e compensazione urbanistica appare efficace, fatta eccezione per le osservazioni sopra espresse sul tema delle compensazioni ambientali.

Al fine di contribuire ad una miglior leggibilità del Piano e per dare applicazione certa alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, si suggerisce di integrare le schede tecniche degli eventuali AdT riconfermati con le prescrizioni e i criteri di intervento indicati ai punti da 1 a 6 delle indicazioni seguenti per il PR.

Osservazioni sugli AdT previsti

Oltre al motivo sul sovradimensionamento, in premessa citato, non si condivide la scelta di destinare all'edificazione una eccessiva superficie di terreno che è idonea e/o necessaria all'agricoltura. Infatti l'attività agricola è già molto penalizzata e la continua sottrazione di aree agricole, indispensabili anche per la gestione e la conservazione del patrimonio naturale, è un processo da contrastare.


Inoltre tutti gli AdT non sembrano riconducibili a un preciso disegno di riorganizzazione del sistema insediativo e la loro previsione inciderebbe le azioni 3.1.1 e 3.3.1 del DdP.

Si ribadisce che nella logica dello sviluppo sostenibile del territorio, l'incremento della capacità insediativa deve essere prioritariamente concentrato in aree strutturalmente organizzate in modo da contenere la frammentazione urbana e di compattare l'area urbanizzata, così come previsto anche dagli obiettivi strategici della pianificazione sovra ordinata.

Indicazioni per il PR

Poiché il contenuto degli articoli riportati nelle pagg. da 161 a 164 dell'elaborato RN.01 (es. l'art. 13.1.3) non risponde sempre alle indicazioni generali date da ARPA con relazione in data 10/06/10, ed anche per maggior chiarezza espositiva, si riportano di seguito i criteri e le prescrizioni per le nuove edificazioni del TUC, da inserire nelle NTA del PR.

1. Acquisire l'assenso esplicito degli Enti gestori delle reti sulla congruità dell'acquedotto, della fognatura e dell'impianto di depurazione a sopportare i nuovi carichi insediativi.
2. Ricepire le disposizioni di cui all'art. 6 del R.R. n. 2/06 in merito al risparmio e al riutilizzo della risorsa idrica. Per la riduzione delle portate meteoriche convogliate in pubblica fognatura, recepire quanto previsto dall'appendice G della D.G.R. n. 8/2244 del 29.03.06.
3. Presentare una relazione tecnica che individui le soluzioni impiantistiche per la produzione di energia termica e elettrica e che dimostri la sostenibilità delle stesse in funzione del fabbisogno energetico annuo stimato e del rapporto di utilizzo delle fonti rinnovabili. Gli elementi di sostenibilità energetica evidenziati da



tale relazione, devono costituire riferimento vincolante per la progettazione esecutiva del sistema edificio - impianto termico.

A tal fine deve essere considerato il contesto normativo di riferimento che indirizza, ai vari livelli, ad un'edilizia a basso impatto ambientale e ad un'alta efficienza energetica.

Nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, i nuovi edifici residenziali devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2011. Un bonus volumetrico del 5% è concesso per nuovi edifici che assicurano una copertura dei consumi di calore e di elettricità in misura maggiore del 30% rispetto ai valori minimi di cui all'allegato 3 al sopracitato D.Lgs. n. 28/11.

In casi di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale è in misura non superiore al 20% del volume dell'edificio se ad uso residenziale e al 10% della superficie coperta per gli edifici adibiti ad altri usi, giusta l'art. 5, comma 14, del D.L. n. 70/11.

4. Utilizzare impianti di illuminazione esterna, in conformità ai criteri di antinquinamento luminoso individuati nella L.R. n. 17/2000 e n. 38/2004.
5. Presentare la documentazione di valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade o opere di cui al comma 2 dell'art. 8 della L. 447/95. Presentare la documentazione di previsione di impatto acustico per i nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive.
Come previsto al comma 3, dell'art. 5, della L.R. n.13/2001, il Comune competente all'approvazione dei progetti di cui all'art. 8, commi 2 e 3, della L. 447/95, dovrà poi acquisire il parere dell'ARPA sulla documentazione di previsione di impatto acustico o di clima acustico presentata in conformità ai criteri di cui alla D.G.R. n° 7/8313 dell'08.03.02.
6. Rispettare le prescrizioni della componente geologica e di polizia idraulica (studio geologico e reticolo idrico minore), nonché le disposizioni a tutela delle acque destinate al consumo umano (art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
7. Nel caso di interventi edilizi da realizzare all'interno della fascia determinata dalla distanza di prima approssimazione di linee elettriche, anche interrato, con tensione > di 1 kv (con esclusione di quelle indicate al paragrafo 3.2 dell'allegato al D.M. 29/05/08) e di cabine primarie, prevedere l'obbligo della verifica delle fasce di rispetto come disposto dall'art. 6 del D.P.C.M. 8 Luglio 2003 e con la metodologia di calcolo approvata col detto D.M.
8. Prima del riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e/o della riconversione di aree utilizzate in passato per attività potenzialmente inquinanti, svolgere un'indagine ambientale preliminare tesa ad escludere l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.
Tale indagine deve contenere la ricostruzione storica delle attività che si sono succedute nel sito in esame, l'indicazione delle materie prime utilizzate, dei rifiuti e degli scarichi prodotti, degli stoccaggi esterni di qualunque sostanza, della presenza di centri di pericolo quali serbatoi interrati e non, percorso delle reti fognarie e ogni manufatto interrato.
L'indagine deve essere accompagnata da una planimetria che rappresenti l'intero sito ed i centri di pericolo e dalla proposta dei sondaggi da effettuare in sito (tipologia, ubicazione e numero di prove) e del relativo protocollo analitico.
sulla base delle conclusioni dell'attività sopra descritta e dell'esito analitico dei campioni prelevati, in contraddittorio con gli Enti di controllo, verrà stabilita la necessità di attivare o meno la procedura di bonifica definita dal D.Lgs. 152/2006.
9. Per i nuovi edifici da realizzare in prossimità di allevamenti esistenti, prevedere l'obbligo di rispettare le distanze indicate dall'art. 3.1 del D.D.G. Sanità n. 20109/05 (da 200 a 400 m. da allevamenti bovini superiori alle due unità, in relazione al numero di capi e alle tecnologie presenti in ciascuna azienda).
Le distanze di rispetto dagli allevamenti esistenti a carattere familiare possono essere quelle stabilite dall'art. 3.14.7 del vigente Reg. locale d'igiene (almeno 30 m da allevamenti con 2 capi di bovini.).
Le distanze d'inedificabilità reciproche (tra allevamenti esistenti e nuovi edifici e tra nuovi allevamenti e edifici esistenti) devono essere previste a partire dal perimetro del fabbricato adibito a ricovero di animali o di qualsiasi struttura per la raccolta e lo stoccaggio dei reflui zootecnici o similari. Le distanze interne alle nuove aziende agricole devono essere quelle fissate dall'art. 3.2 del D. n. 20109/05.

Piani di Settore

Si ribadisce che l'adozione del nuovo PGT deve costituire occasione per la redazione o l'aggiornamento dei piani comunali di settore (illuminazione, cimiteriale e PUGSS) che dovranno essere coerenti con le nuove previsioni di destinazione d'uso del suolo.

Per quanto riguarda il Piano di illuminazione, si rammenta che avrebbe dovuto essere approvato entro il 31/12/2007, con la finalità di censire consistenza e stato di manutenzione dei punti luce presenti sul territorio e

di disciplinare le nuove installazioni, nonché tempi e modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle esistenti.

Si sottolinea l'importanza del Piano di illuminazione ai fini della riduzione dell'inquinamento luminoso, con conseguenti vantaggi in termini ecologici (fonti luminose intense influenzano negativamente il ciclo della fotosintesi clorofilliana) e di risparmio energetico (tramite la dispersione del flusso luminoso solo dove utile e l'utilizzo di lampade ad alta efficienza).

Si osserva che il Comune di Poggiridenti non ha ancora trasmesso il Piano cimiteriale, recentemente adottato, per consentire ad ARPA di esprimere il parere di cui al comma 3 dell'art. 6 del R.R. n. 6/04. Si coglie l'occasione per ricordare che nel dimensionamento del PC la media annua della mortalità dovrà tenere conto dell'aumento della popolazione che il PGT dovrà stimare per i prossimi 20 anni.

Sondrio, li 09/01/12

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Arch. Diritto Valmadre)



Il Responsabile dell'U.O. M.V.A.
(Dott. Maurizio Tagni)



UNI EN ISO 9001: 2008
Certificato n.9175 ARPL